



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**CAPITANERIA DI PORTO  
ROMA**

**Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale**

Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma)  
e-mail: [cproma@mit.gov.it](mailto:cproma@mit.gov.it) [cproma-fiumicino@pec.mit.gov.it](mailto:cproma-fiumicino@pec.mit.gov.it)  
Tel. 06/656171 - 0665617303

**ORDINANZA N. 09 /2019T**

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del Porto di Fiumicino

- CONSIDERATO** che il giorno 13.02.2019 nelle acque del Fiume Tevere a monte del Ponte 2 Giugno, precisamente in posizione Latitudine 41°46'17.50" N – Longitudine 12°14'10.03" E, avveniva il semiaffondamento della M/N denominata "AZZURRA", iscritta al numero Roma 8135 del RR.MM.NN.GG. di Roma, proprietario Sig. Giovanni RANUCCI, nato a Roma il 13/09/1947 e ivi residente in Via Mar Rosso n° 61;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTA** la Legge 06.05.1906, N. 200 "Disposizioni relative alla navigazione del Tevere tra Roma ed il Mare";
- VISTO** il R.D. del 10.08.1934, N. 145 "Regolamento per l'esecuzione della legge del 06.05.1906, N. 200";
- VISTA** la propria Ordinanza N. 65/2002 del 17.12.2002, di approvazione del Regolamento per la disciplina della navigazione e del traffico marittimo sul Fiume Tevere;
- RITENUTO** opportuno disciplinare la navigazione lungo il tratto del Fiume Tevere interessato dai predetti lavori a tutela della sicurezza della navigazione e a salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;

**RENDE NOTO**

che la Motonave denominata "AZZURRA", iscritta al numero Roma 8135 del RR.MM.NN.GG. di Roma, è semiaffondata nelle acque del Fiume Tevere a monte del Ponte 2 Giugno in sinistra idraulica, più precisamente in posizione nautica Latitudine 41°46'17.50" N – Longitudine 12°14'10.03" E.

**ORDINA**

**Art. 1**

A partire dalla data di emissione della presente Ordinanza e sino a nuova disposizione, le unità in transito procedano a velocità ridotta, prestando massima attenzione all'unità sopra citata, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

**Art. 2**  
**(Disposizioni finali e sanzioni)**

I contravventori alla presente Ordinanza,

- a) se sono alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172";
- b) negli altri casi saranno puniti, salvo il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che nella fattispecie non si ravvisi il sussistere dei reati diversamente perseguibili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino](http://www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino).

Fiumicino, 13/02/2014

IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Filippo MARINI

Firma autografa sostituita da indicazioni a stampa ai sensi dell'art. 3,  
comma 2, del Dlgs. 39/199